



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato.

Richiesta incontro



Si riporta il testo della nota inviata il 7 marzo 2013 al Prefetto Raffaele AIELLO, Direttore Centrale Risorse Umane del Dipartimento della P.S..

"Signor Prefetto, sono pervenute numerose segnalazioni a questa Organizzazione Sindacale, da parte di giovani partecipanti all'ultimo concorso

pubblico di 2.800 posti per Allievi Agenti della Polizia di Stato, in ordine all'interpretazione delle vigenti normative che regolamentano alcuni aspetti della procedura concorsuale relativa al suddetto concorso.

In particolare, si fa riferimento alla mancata applicazione o per meglio dire errata interpretazione, dell'art.2.199, comma 2 del D.Lgs. 15.3.2010 nr. 66, richiamato dal bando di concorso dei 2.800 di cui al Decreto Ministeriale 29.11.2011, che recita testualmente: "Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1". Infatti, mentre nei concorsi precedenti l'interpretazione di detta norma, da parte del competente Ufficio III Attività Concorsuale della Direzione Centrale per le Risorse Umane, era orientata ad escludere tutti coloro che presentavano la domanda di partecipazione ai più concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali delle Forze di Polizia banditi nello stesso anno, per quest'ultimo concorso l'Amministrazione ha ammesso nella graduatoria finale di merito ulteriori 70 candidati che erano privi di tale requisito.

Non comprendiamo quali siano state le motivazioni o diverse interpretazioni della norma da parte dell'Ufficio competente, atteso peraltro che anche l'art. 16 della Legge 23.8.2004 n.226 statuisce il divieto assoluto di presentazione di candidature multiple nello stesso anno solare ai diversi concorsi nelle Forze di Polizia.

FLASH nr. 10 - 2013

- Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato.
- POLIZIA: SIULP, giù le mani da istituzione e Manganelli. Imporre nuovo Capo non poliziotto scelta destabilizzante e miope
- TAV: SIULP, prossima manifestazione senza Forze polizia.
- SICUREZZA: Sindacati, forte preoccupazione per incertezza nel Dipartimento P.S.
- Trattamento previdenziale amministratori locali in aspettativa
- Banca Nazionale del Lavoro. Convenzione riservata ai dipendenti Ministero Interno Richiesta chiarimenti
- Ricorso ex VFB
- Rimborsabili le spese legali in caso di sentenza assolutoria ancorché pronunciata ai sensi dell'articolo 530 c.p.
- Prestazioni di lavoro fuori dall'orario di servizio
- Impugnazione determinazioni premiali



Premesso quanto sopra brevemente illustrato sull'argomento, riteniamo urgente un incontro con la S.V. per meglio approfondire la problematica e comprendere con estrema chiarezza quanto realmente accaduto rispetto all'ammissione degli ulteriori 70 candidati ammessi al concorso dei 2800 posti, ma soprattutto capire quale sarà l'indirizzo interpretativo che sarà adottato dall'Amministrazione rispetto ai futuri concorsi. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti".



Investigazione e diritto penale

Percorso formativo per gli iscritti SIULP

Continua l'offerta formativa della LINK CAMPUS UNIVERSITY, riservata agli iscritti SIULP.

Il percorso formativo è articolato in cinque moduli, ognuno dei quali dà diritto a dei crediti formativi universitari.

La partecipazione a tutti i corsi, inoltre, consente l'attribuzione di un numero di crediti tale da dare la possibilità a chiunque di potersi iscrivere al secondo anno del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti Internazionali.

Il Corso si articola nei seguenti moduli:

- Corso Integrato di Investigazione (9 cfu)
- Tecniche e Strumenti per l'Investigazione (9 cfu)
- Diritto Amministrativo (9 cfu)
- Diritto Penale Internazionale (9 cfu)
- Procedura Penale (12 cfu)

Per la convenzione ed i costi consultare il nostro sito www.siulp.it

POLIZIA: SIULP, giù le mani da istituzione e Manganelli

Imporre nuovo Capo non poliziotto scelta destabilizzante e miope

ANSA ROMA, 15 MAR – "Giù le mani dalla polizia e dal suo capo Manganelli".

E' quanto afferma il segretario del Siulp Felice Romano criticando chi si muove per un avvicendamento al vertice della polizia, "sottobanco e alle spalle" dell'attuale capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ricoverato da una decina di giorni in ospedale per un'edema cerebrale.

"In un momento estremamente delicato nessuno pensi di costituire scenari di avvicendamenti e di 'rivoluzione' ai vertici della Polizia senza il confronto necessario con chi rappresenta i poliziotti italiani - dice Romano - La salvaguardia dell'efficienza e dell'efficacia della Polizia e della sua azione insostituibile non può prescindere da chi è chiamato a rivestire la più alta responsabilità, quella di capo e di direttore generale della P.S. che ad oggi, nonostante le funeste previsioni di qualche regista più o meno occulto è ancora in capo al prefetto Antonio Manganelli".

"Tralasciando ogni considerazione sull'etica e sulla morale anche istituzionale di chi si muove sottobanco e alle spalle di chi ha servito il Paese in modo esemplare - avverte Romano - è bene che tutti coloro i quali sono stati protagonisti dello scenario sappiano che la scelta del capo della Polizia va operata solo quando quello in carica è impossibilitato a continuare, direttamente o tramite il suo vicario e solo da chi ne ha piena e legittima facoltà. Giacché una scelta così importante e delicata non può essere determinata da chi è già al termine del mandato ma solo da un quadro istituzionale pienamente legittimato dalla volontà degli italiani". Senza contare che "imporre, per mere logiche di parte o di interessi non meglio specificati che nulla hanno a che vedere con i poliziotti e con la sicurezza del paese, un capo della Polizia non poliziotto, sarebbe una scelta destabilizzante sotto il profilo organizzativo e miope dal punto di vista politico".

TAV: SIULP, prossima manifestazione senza Forze polizia.

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano
comunicato stampa

In ogni Paese democratico il Parlamento è la massima garanzia per la democrazia, la libertà e il rispetto di ogni diritto in capo ai singoli cittadini. Parimenti i Parlamentari, in quanto Onorevoli componenti del Parlamento sono la massima garanzia per il rispetto dei citati diritti.

Ecco perché, in occasione della prossima manifestazione no tav che si terrà in Val di Susa il prossimo 23 marzo e alla quale è stata preannunciata la presenza di oltre 100 neo parlamentari, chiediamo al Ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri di non inviare appartenenti alle Forze di polizia per garantire i servizi di ordine pubblico.

Ad annunciare questa richiesta è Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP il più grande sindacato del comparto sicurezza e difesa, che supporta tale istanza sulla base delle accuse ingiuste e generalizzate con le quali si è individuato nelle Forze dell'ordine la causa dei disordini che si sono verificati nelle precedenti manifestazioni.

I poliziotti, continua Romano si sentono garantiti dai Parlamentari; sicuramente anche i cittadini e le Istituzioni locali della Val di Susa si sentiranno altrettanto garantiti dalla partecipazione in massa degli Onorevoli alla prossima puntata che si terrà il 23 marzo.

Ecco perché chiediamo al Ministro dell'Interno di evitare la presenza dei poliziotti da troppi definita elemento di discordia oltre che inutile.

Roma 15 marzo 2013

TAV: SIULP, prossima manifestazione senza forze di polizia ministro non invii agenti se presenti parlamentari

ANSA ROMA, 15 MAR

"In ogni paese democratico il Parlamento è la massima garanzia per la democrazia e i parlamentari sono la massima garanzia per il rispetto dei diritti.

Ecco perché, in occasione della prossima manifestazione no Tav che si terrà in Val di Susa il prossimo 23 marzo e alla quale è stata preannunciata la presenza di oltre 100 neo parlamentari del M5s, chiediamo al Ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri di non inviare appartenenti alle forze di polizia per garantire i servizi di ordine pubblico".E' la provocazione lanciata dal segretario del Siulp Felice Romano secondo il quale l'invito al ministro è supportato dalle "accuse ingiuste e generalizzate con le quali si è individuato nelle forze dell'ordine la causa dei disordini che si sono verificati nelle precedenti manifestazioni".

"I poliziotti - prosegue Romano - si sentono garantiti dai Parlamentari e sicuramente anche i cittadini e le istituzioni locali della Val di Susa si sentiranno altrettanto garantiti dalla partecipazione in massa degli onorevoli alla prossima puntata che si terrà il 23 marzo. Ecco perché chiediamo al Ministro dell'Interno di evitare la presenza dei poliziotti da troppi definita elemento di discordia oltre che inutile".

TAV: MERLO (PD), proposta SIULP seria e da incoraggiare

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - La provocatoria proposta del Siulp di non impegnare forze di polizia per la prossima manifestazione No Tav del 23 marzo è accolta con favore da Giorgio Merlo (Pd).

"E' seria e da incoraggiare. - dice - del resto, se si accusa, a volte e anche molto spesso, la polizia di essere tra le cause dei disordini verificatisi nel passato, è del tutto logico e comprensibile che la presenza in massa di molti parlamentari contro la Tav (del Movimento 5 Stelle, ndr) possa garantire, da sola, la buona riuscita della manifestazione e l'incolumità dei cittadini".

SICUREZZA: Sindacati, forte preoccupazione per incertezza nel Dipartimento P.S..

Comunicato stampa congiunto

Mentre aumenta il rischio di nuovi attentati terroristici, mentre i brigatisti si riuniscono per effettuare rapine forse allo scopo di autofinanziare una nuova strategia eversiva come anticipato dalla relazione dei servizi di sicurezza, mentre i poliziotti aggregati a Roma per l'elezione del Papa sono costretti a mercanteggiare un posto letto come dei clochard perché non ci sono soldi nemmeno per garantire servizi essenziali come quelli legati alla celebrazione del Conclave, il Dipartimento della P.S. è occupato a tempo pieno e solo ed esclusivamente per mettere in atto provvedimenti e dispositivi per escludere da ogni attività i sindacati, che sono l'unica lente di trasparenza su un settore così delicato e vitale per la libertà e la sicurezza dei cittadini, in un momento di gravissimo vuoto istituzionale e di totale disorientamento per la vita democratica del Paese.

Lo affermano con amarezza, preoccupazione ma anche con determinazione rispetto al senso di responsabilità che avvertono verso le Istituzioni democratiche e i cittadini, i sindacati SIULP, SAP, UGL Polizia e CONSAP che rappresentano oltre il 70% dei poliziotti sindacalizzati. □ Assistiamo con stupore e delusione, continuano i sindacalisti, ad azioni di forza, operate sottobanco, con cui l'unico interesse del Dipartimento, pur di fronte a macroscopiche criticità organizzative e di risorse sinora fronteggiate solo grazie all'alto senso di responsabilità del sindacato impegnato a nel ritrovare soluzioni condivise oltre le normali regole che presiedono l'organizzazione del lavoro, pare essere solo quello di come frammentare il fronte sindacale e come estromettere i rappresentanti dei poliziotti da tutti i processi organizzativi, compresi quelli che la legge prevede debbano essere sottoposti al confronto con il sindacato.

La situazione è pesantissima e preoccupante. Ci auguriamo, concludono SIULP, SAP, UGL Polizia e CONSAP, di non dover ricorrere a forme eclatanti di protesta per riportare il Dipartimento della P.S. alla trasparenza, al rispetto delle regole e al senso della realtà drammatica in cui oggi la stragrande maggioranza dei poliziotti vive, mentre questi ultimi continuano a garantire democrazia, libertà e sicurezza. Così come ci auguriamo che anche il Ministro, al più presto ci rassicuri su queste preoccupazioni che, diversamente, potrebbero prendere sempre più corpo ed essere innesco di proteste su scala nazionale.

Roma 15 marzo 2013



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi.

Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Trattamento previdenziale amministratori locali in aspettativa

Con la Ministeriale 333-G/Div.I-Sett.6/aaggdel 05.03.2013, visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti sulla copertura contributiva, a livello previdenziale, dei periodi di aspettativa fruiti dai dipendenti della Polizia di Stato che rivestono cariche amministrative a livello locale.

La disciplina dello status degli amministratori locali è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il cui articolo 77, al comma 2, individua le varie figure di amministratori locali rientranti nel regime delle speciali aspettative, permessi ed indennità (sindaci, presidenti delle province, consiglieri comunali e provinciali, componenti delle giunte, presidenti dei consigli, ecc.).

Il successivo articolo 81, dispone, poi, che gli amministratori elencati al citato art. 77, comma 2, se lavoratori dipendenti, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato.

L'art. 86, comma 1, infine, pone a carico delle Amministrazioni locali gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore di determinate figure di amministratori, espressamente indicate, escludendo da tale regime i consiglieri dei comuni, delle province e delle comunità montane.

In virtù di tale esclusione, sinora, sui periodi di aspettativa fruita dai consiglieri, lavoratori pubblici iscritti alle Casse pensioni dell'allora INPDAP, il versamento dei relativi contributi è stato effettuato dal datore di lavoro pubblico, con rimborso da parte dell'ente locale ove il lavoratore posto in aspettativa ha esercitato il mandato.

Su tale regime previdenziale è però intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, modificando ed integrando, con l'articolo 2, comma 24, il contenuto dell'art. 81, ha disposto che i lavoratori dipendenti, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consiglieri dei comuni, anche metropolitani, delle province e delle comunità montane assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, previsti dal citato art. 86, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Sui criteri e le modalità di attuazione del nuovo disposto normativo è intervenuta recentemente l'INPS, che, con circolare n. 133 del 26 novembre 2012, ha fornito specifiche indicazioni al fine di consentire ai predetti dipendenti, per l'appunto in aspettativa per mandato di consigliere, il versamento dell'intera contribuzione a proprio carico (quota dipendente + quota datore di lavoro).

Anche il personale della Polizia di Stato rientrante nello status di consigliere sopra richiamato, in virtù del disposto normativo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 81 del T.D.E.L., come modificato ed integrato dal richiamato art. 2, comma 24, della L. 244/2007, dovrà attivarsi per provvedere al pagamento a proprio carico dell'intera contribuzione spettante nel periodo di aspettativa suddetta.

Al riguardo, l'ente previdenziale ha precisato che, nel caso di specie, non è prevista l'obbligatorietà dei versamenti, ma che la copertura dei periodi di aspettativa ai fini previdenziali e assistenziali è rimessa alla libera volontà degli interessati che dovranno presentare specifica domanda alla sede della gestione ex INPDAP competente territorialmente.

Per quel che concerne ulteriori casistiche differenti dall'aspettativa, quali ad esempio i permessi non retribuiti, previsti dal medesimo decreto legislativo, all'articolo 79 comma 5, l'Amministrazione si è impegnata ad inoltrare apposito

quesito al competente Ente previdenziale al fine di addivenire ad un chiarimento in ordine all'aspetto contributivo inerente ai permessi sopra citati in considerazione del fatto che la normativa vigente sembrerebbe non prevedere in merito alcuna disposizione.

A decorrere dal 1 gennaio 2008, tutti i dipendenti che sono stati collocati in aspettativa per l'espletamento del mandato amministrativo con la carica di consigliere di comuni, anche metropolitani, di province e di comunità montane dovranno, secondo le modalità e i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione, provvedere alla restituzione delle somme già versate a titolo di contribuzione, dall'Amministrazione stessa.

Occorre precisare che nulla ha invece innovato la legge 244/2007 relativamente al regime previdenziale dei lavoratori dipendenti posti in aspettativa per ricoprire le altre cariche previste dall'art. 77, comma 2, del T.U.E.L. diverse da quelle di consigliere (sindaci, presidenti delle province, componenti delle giunte, presidenti de i consigli, ecc.).

Banca Nazionale del Lavoro.

Convenzione riservata ai dipendenti del Ministero dell'Interno.

Richiesta chiarimenti.

Riportiamo la richiesta di chiarimenti inviata all'Ufficio relazione sindacali in relazione alla convenzione BNL riservata ai dipendenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno

"Lo scorso 30 novembre 2012 il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ha diramato una circolare nella quale è illustrata una nuova Convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro riservata ai dipendenti del Ministero dell'Interno.

Nella medesima circolare, si evidenzia quale aspetto innovativo della predetta convenzione, la possibilità per i dipendenti di ottenere un'anticipazione del trattamento di fine servizio (TFS) per un periodo di 5 o 10 anni.

Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere se anche il personale della Polizia di Stato può beneficiare della predetta convenzione con l'Istituto Bancario in argomento, qualora tale ipotesi non fosse prevista dagli attuali accordi, si sollecita codesto Dipartimento della P.S. ad adottare ogni iniziativa utile per l'estensione della convenzione anche ai colleghi.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro."

Ricorso ex VFB per frequentatori del corso allievo agente della Polizia di Stato

Sul nostro sito è disponibile un'applicazione per la compilazione del ricorso promosso dal SIULP a favore dei frequentatori del corso da allievo agente.

Il ricorso sarà presentato, gratuitamente, sia per i colleghi in atto frequentatori del corso da allievo agente, che per tutti coloro che, precedentemente, pur avendo frequentato analogo corso, non hanno presentato ricorso al TAR.

Il ricorso si basa sul fatto che il trattamento economico attribuito ai nostri colleghi è inferiore a quello attribuito ai frequentatori di analoghi corsi da allievo carabiniere, finanziere, nonché a quelli delle forze armate.

Ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Rimborsabili le spese legali in caso di sentenza assolutoria ancorché pronunciata ai sensi dell'articolo 530 c.p.



Rispondiamo al quesito su un controverso caso che riguarda il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale in giudizio conclusosi con sentenza assolutoria pronunciata ai sensi dell'articolo 530 c.p.p. con la formula "perché il fatto non sussiste".

Nel caso in esame, l'Amministrazione ha denegato il beneficio al collega interessato.

La motivazione del diniego, sosteneva, in linea con un parere espresso dall'Avvocatura dello Stato – che il tenore della motivazione della sentenza di assoluzione non consentiva di ritenere esclusa la responsabilità degli imputati, venendo quindi meno il presupposto imprescindibile per il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 in precedenza richiamato.

Tale determinazione negativa è stata impugnata avanti al Tribunale amministrativo regionale che respingeva il ricorso. La questione arrivava, dunque, alla cognizione del Consiglio di Stato che la definiva in senso positivo al ricorrente con la sentenza Sez. VI nr.01713 del 21.03.2011.

Particolarmente significative sono le motivazioni dei Giudici del Consiglio di Stato.

In primo luogo, Osserva il Collegio, la rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente pubblico assolto da un giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio è espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma secondo, cod. civ. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico ed integra una posizione di diritto soggettivo, che resta condizionata al concorso di puntuali condizioni, normativamente previste, inerenti:

- **all'esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;**
- **all'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente;**
- **ad una valutazione di congruità della misura indennitaria da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato.**

Nella specie il provvedimento di diniego, facendo proprie le conclusioni di un parere rassegnato dall'Avvocatura distrettuale, dà rilievo alla motivazione della sentenza, che non consente di ritenere esclusa la responsabilità dell'imputato, perché non ha fornito prova della propria innocenza, ma ha beneficiato del ragionevole dubbio, in presenza dell'insufficienza della prova, che dà ingresso all'assoluzione secondo il canone processuale penalistico del favor rei.

Tuttavia, come già precisato, l'art. 18 della legge n. 137 del 1997 assume a presupposto del diritto al rimborso delle spese per patrocinio legale il fatto che il giudizio si sia concluso con sentenza o provvedimento che "escluda" la responsabilità.

L'art. 530 c.p.p. al primo comma individua una pluralità di formule assolutorie, che prendono in considerazione: l'insussistenza del fatto reato (il fatto non sussiste); la non attribuibilità della fattispecie criminosa all'imputato (l'imputato non lo ha

commesso); l'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa (il fatto non costituisce reato); la mancata previsione per legge del fatto come reato o che sia stato commesso da persona non imputabile.

La disposizione citata, al secondo comma, recepisce la regola di giudizio in base alla quale va pronunciata l'assoluzione anche quando manchi o sia insufficiente o contraddittoria la prova sulla sussistenza del fatto reato, sulla sua commissione da parte dell'imputato, sulla qualificazione del fatto stesso come reato, ecc.

Entrambe le ipotesi assolutorie escludono ogni responsabilità agli effetti penali, in esito a giudizio valutativo e di graduazione delle prove assunte, nel loro concorso, in negativo o in positivo, a qualificare la responsabilità dell'imputato.

Il dispositivo è, pertanto, sempre di pieno proscioglimento, essendo stata espunta la formula assolutoria del codice di procedura penale previgente (art. 479, comma terzo) che, in assenza di prove sufficienti per pervenire alla condanna, prevedeva l'assoluzione per insufficienza di prove.

In presenza di una sentenza che, come nel caso di specie, nega la responsabilità agli effetti penali dell'imputato, **sussiste il diritto alla misura indennitaria, in concorso con gli ulteriori elementi dall'art. 18 della legge n. 137 del 1997, trattandosi di disposizione che non discrimina fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefigurate dall'art. 530 c.p.p. e non assegna all'Amministrazione un'area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsi a quella effettuata dal giudice a quo.**

Accedere all'opposta tesi consentirebbe, muovendo dalla motivazione della sentenza assolutoria, una riedizione in sede amministrativa del giudizio sull'ascrivibilità o meno all'imputato del fatto reato per il quale è stata esercitata l'azione penale dando, quindi, luogo ad una rinnovata valutazione nel merito degli estremi di responsabilità, che l'art. 18 della legge n. 137 del 1997 non prevede affatto e, tantomeno, consente.

Prestazioni di lavoro fuori dall'orario di servizio

Ci vengono, sovente, chiesti chiarimenti in ordine al trattamento da attribuire al dipendente che, libero dal servizio, intervenga, di propria iniziativa, in situazioni di flagranza di reato. In particolare si chiede di conoscere se in detti casi debba essere attribuito il compenso per lavoro straordinario o il recupero del giorno libero.

Al riguardo, qualora l'intervento del dipendente sia equivalente o superiore alla durata del turno di servizio giornaliero, l'interessato avrà diritto ad un giorno di recupero e all'attribuzione del compenso per lavoro straordinario per le ore eventualmente prestate in esubero rispetto a tale turno. Diversamente, nell'ipotesi di un impegno di durata inferiore all'orario giornaliero, al collega spetterà il recupero della giornata di riposo, poiché, come previsto dall'art. 16 dell'ANQ vigente, i dipendenti non possono essere impiegati in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo ed in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero.

In questo senso risulta essersi espressa, altresì, la Direzione Centrale per le Risorse Umane con la nota 557/RS/01/13/0168 del 8 giugno 2009.

Impugnazione determinazioni premiali



Molti colleghi ci chiedono quali siano i rimedi per contestare le determinazioni dell'Amministrazione in materia premiale.

Al riguardo, occorre premettere che, i provvedimenti premiali vengono notificati con la espressa indicazione dei rimedi cui far riferimento per l'instaurazione di un eventuale contenzioso.

Con riguardo a questo specifico tema, segnaliamo una interessante decisione del Giudice Amministrativo proprio in ordine ad una determinazione premiale.

Si tratta della Sentenza nr. 00457/2013 del 14 febbraio 2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. Lecce che ha accolto il ricorso con il quale un nostro iscritto ha impugnato il decreto ministeriale con cui l'Amministrazione dell'Interno, sulla scorta dei pareri formulati dalle competenti Commissioni (pure impugnati), aveva respinto la richiesta di promozione per merito straordinario avanzata a favore del poliziotto e motivata sulla circostanza che l'intervento del medesimo, nel corso di una rapina a mano armata ad un furgone porta valori, fosse stato determinante per consentire l'arresto del rapinatore.

Il diniego impugnato era stato adottato sulla base del parere espresso dalla Commissione Centrale per le Ricompense che aveva ritenuto di dovere differenziare le posizioni dei due agenti intervenuti durante la rapina - esprimendo parere favorevole alla promozione solo con riferimento ad uno di essi che, secondo la stessa Commissione, si sarebbe maggiormente distinto nell'operazione per essersi lanciato verso il rapinatore, disarmandolo ed evitando conseguenze peggiori, a differenza dell'altro che avrebbe bloccato ed ammanettato il rapinatore solo dopo che il collega lo aveva già disarmato.

La ricostruzione dei fatti elaborata dalla Commissione, tuttavia, contraddiceva quella effettuata dal Questore di Brindisi nella relazione di accompagnamento alla proposta di avanzamento per merito straordinario.

Orbene, secondo i giudici amministrativi, proprio le circostanze descritte con estremo dettaglio dal Questore avrebbero dovuto indurre la Commissione ad una più compiuta istruttoria per l'accertamento dei fatti, anche mediante la visione delle riprese audio-video effettuate tramite le telecamere cittadine, l'esistenza delle quali aveva persino indotto l'Amministrazione a chiedere un differimento della precedente udienza camerale al fine di poterle esaminare per l'adozione delle conseguenti iniziative al riguardo (cfr. nota del Ministero dell'Interno n. 333-A/U.C./1011/S.G./O.R. del 23 novembre 2012).

In definitiva il TAR, non avendo l'Amministrazione assunto alcuna iniziativa volta a rivalutare la posizione del ricorrente sulla scorta di una più compiuta istruttoria di fronte alla contraddittorietà del provvedimento impugnato, rispetto alla proposta del Questore, ha annullato il decreto di rigetto della promozione per merito straordinario unitamente al parere espresso dalla commissione centrale ricompense.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
 FINANZIARIA
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

